La pace fiscale in pillole

A cura di Carlo Romano e Valentino Guarini

In data 23 ottobre 2018 il Governo italiano ha approvato il decreto-legge n. 119 (di seguito il «Decreto»), recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2018, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed attualmente è al vaglio delle Camere per la sua conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni. E' possibile che nel corso dei lavori parlamentari il Decreto subisca delle modifiche anche se si ha ragione di ritenere che l'impianto generale di esso verrà preservato. Di seguito si illustrano alcune delle principali novità introdotte dal Decreto che possono essere d'interesse per il contribuente per fare pace con il Fisco.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione («PVC»), Articolo 1

I PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali, entro la stessa data, non siano ancora stati notificati i relativi avvisi di accertamento (ovvero gli inviti a comparire nella procedura di accertamento con adesione) concernenti le imposte dirette ed indirette, le imposte sostitutive, i contributi e le ritenute, possono essere definiti attraverso la presentazione della relativa dichiarazione per regolarizzare le contestazioni in essi contenute, secondo le modalità che verranno stabilite con successive disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La definizione dei PVC avviene con il pagamento delle sole maggiori imposte, senza sanzioni e interessi, e potrà avvenire in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il termine per la presentazione della dichiarazione e per il versamento delle imposte (unica rata, ovvero prima rata) è il 31 maggio 2019.

In caso di mancata definizione, l'Agenzia delle Entrate procederà alle ordinarie attività di controllo ed accertamento sulla base delle risultanze del PVC, i cui termini sono prorogati di due anni.

The Italian tax Amnesty in a nutshell

By Carlo Romano and Valentino Guarini

On October 23rd, 2018 the Italian Council of Ministers approved the law-decree n. 119 (hereinafter the «Decree»), which contains provisions in tax and financial matters. The Decree entered into force on October 24th, 2018, i.e. the day after its publication on the Official Gazette and, at the moment, it is under the scrutiny of the Parliament for being converted into law (the conversion should occur within 60 days). Meanwhile, it is possible that some amendments will be applied, even though it is likely that the basic structure of the Decree will remain unchanged. Hereinafter we provide a quick overview of the most significant tax measures introduced by the Decree, which might be of interest for taxpayers to find a peaceful solution with the Tax Administration.

Settlement of tax audit reports, Article 1

Tax audit reports, issued up until October 24th, 2018, in relation to which the Italian Tax Authorities ("ITA") have not notified a deed of assessment (or invitation to appear in the course of the settlement procedure), regarding direct and indirect taxes, substitutive, payroll and withholding taxes, can be settled by submitting a tax return, pursuant to the instructions that the Director of the Revenue Agency will provide.

The settlement of tax audit reports takes place with the payment of the sole taxes, without penalties and interests. The payment can be done in a lump sum or by instalments (maximum 20 quarterly instalments of the same amount).

The deadline for submitting the tax return and paying the taxes (the overall amount or the first instalment) is May 31st 2019. In case of failure to settle tax audit reports, the ITA are entitled to carry on the ordinary audit and assessment procedures (in the latter case, the statute of limitation for issuing a deed of assessment is extended of two years).



Definizione agevolata degli atti di accertamento, Articolo 2

È possibile definire in via agevolata gli atti propri del procedimento di accertamento quali: 1) gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro il 24 ottobre 2018, non ancora impugnati e ancora impugnabili; 2) gli inviti a comparire, emessi nel procedimento di accertamento con adesione; 3) gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro la sopra indicata data e non ancora perfezionati. La definizione in esame avviene con il versamento dell'intero ammontare delle sole maggiori imposte indicate nei predetti atti. Non sono dovute né interessi, né sanzioni. Le somme possono essere versate in un'unica soluzione o rateizzate, fino a 20 rate trimestrali. L'attuale disciplina contenuta nel Decreto prevede che le somme dovute siano versate (versamento unico ovvero prima rata) entro trenta giorni a decorrere dal 24 ottobre 2018 per i numeri 1) e 2), ovvero entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, per gli accertamenti di cui al punto 3).

Da tutti i sopra detti casi di definizione agevolata sono preclusi gli atti emessi a seguito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) relativa all'emersione di patrimoni detenuti all'estero e per i quali il contribuente non abbia assolto gli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche e altre soggetti privi di soggettività giuridica o tenuti alla formazione del bilancio d'esercizio).

Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. «Rottamazione ter» delle cartelle esattoriali), Articolo 3

È ammessa la possibilità di definire in via agevolata i debiti il cui recupero sia stato affidato all'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, presentando una apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019.

La definizione si ottiene con il pagamento entro il 31 luglio 2019 delle imposte dovute a titolo di capitale ed emergenti dagli atti dell'Agente della Riscossione, degli interessi maturati sino alla data di affidamento della riscossione all'Agente della riscossione e delle somme maturate a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive, senza sanzioni e interessi. Gli importi dovuti possono essere versati in un'unica soluzione ovvero nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo da versare a date fisse (31 luglio e il 30 novembre) e nell'arco di 5 anni. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi in misura pari al 2% annuo.

Con la dichiarazione con cui il contribuente manifesta la propria volontà di definire i carichi affidati all'Agente della Riscossione, va indicato il numero delle rate, in caso si sia optato per il pagamento dilazionato, nonché un'esplicita rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.

Entro il 30 giugno 2019 l'Agente della Riscossione comunica al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate.

L'adesione alla procedura in parola comporta la cessazione degli eventuali giudizi pendenti dinanzi agli organi della giustizia tributaria.

La presente procedura di definizione delle pendenze costituisce una riedizione dell'analoga procedura varata in anni precedenti. In tal senso, l'attuale disciplina ha previsto delle disposizioni di raccordo nei confronti dei soggetti che avevano già aderito alle precedenti procedure, consentendo un differimento dei pagamenti già concordati sotto l'egida delle precedenti disposizioni ed in coerenza con i più ampi termini previsti dalla nuova legislazione.

La disciplina prevede l'esclusione dalla procedura in parola di una

serie di fattispecie (e.g.: recupero degli aiuti di stato ai sensi della disciplina dell'Unione Europea). In tal senso, si rende opportuna un'attenta analisi delle specifiche fattispecie.

Settlement of deeds of the assessment, Article 2

Taxpayers can settle 1) deeds of tax assessment and repayments deeds that were notified within October 24th, 2018 and are still subject to appeal before the Tax Court (e.g., the terms for appeal have not expired yet); 2) invitations to appear before the ITA, issued during the settlement procedures; 3) the deeds of settlement signed within October 24th, 2018 in the course of the settlement procedures, but not yet final.

The settlement requires the payment of the whole amount of the higher taxes calculated in the above mentioned deeds. Neither penalties nor interest accrued on the higher taxes are due. The payment can be done in a lump sum or split in up to 20 quarterly instalments

Pursuant to the current provisions of the Decree, the amounts should be paid within 30 days running from October 24th, 2018 for those deeds listed in items 1) and 2) above; for deeds listed in item 3), the payment should be done within 20 days from the signing of the deed of settlement.

Tax assessment deeds issued related to the so called "voluntary disclosure" procedures, regarding assets held abroad by individuals and other entities without legal personality or obliged to prepare financial statements, and not previously disclosed to the ITA, do not fall within the scope of the present procedure.

Settlement of the tax collection notices attributed to the Tax Collection Agent (so-called «*Tax collection bills Scapping 3*»), Article 3

Taxpayers can settle the debts the recovery of which the Tax Collection Agent has been put in charge of in the period from January 1st, 2000 to December 31st, 2017. The settlement requires the filing of specific application within April 30th, 2019. For the purposes of the settlement, the higher taxes due for capital, interests accrued up until the date on which the Tax Collection Agent had been put in charge of their recovery, the premiums and expenses for refund, shall be paid within July 31st, 2019. Neither penalties, nor interest (different from those above) are due. The amounts due can be paid either in lump sum or split in up to maximum 10 consecutive instalments of the same amount. The instalments are due for payment on July 31st and November 30th of the following years and up to the fifth years. The 2% interest rate applies on the amounts paid by instalments. The application filed by taxpayers for settling the tax collection notices shall specify the number of instalments and include an express withdrawal of any pending appeal related to the tax collection notices.

Within June 30^{th} , 2019 the Tax Collection Agent shall inform the taxpayer about the overall amounts or the amount of the single instalment that are due.

The consequence of the settlement is the termination of any Tax Court proceeding.

The present settlement procedure is basically a revival of similar procedures that were enacted in recent past years. In that respect, the new provisions introduced with the Decree provide for the possibility for taxpayers who had applied for the settlement procedures to realign the payments due according to the previous versions, consistently with the longer terms provided by the Decree.

Some specific cases fall outside the scope of the Decree (such as the recovery of sums qualifying as State aid pursuant to the EU law), therefore a case-by-case analysis is advisable.



Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione, Articolo 4

È previsto l'annullamento automatico (i.e. senza che sia necessaria alcune richiesta ovvero dichiarazione), alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite mentre quelle versate successivamente a tale data sono imputate a rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza ovvero rimborsati.

Definizione agevolata delle controversie tributarie, Articolo 6

Le controversie tributarie, pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, anche in Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite su istanza del contribuente corrispondendo una parte delle somme accertate (vedi oltre).

La definizione riguarda soltanto le controversie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali non vi sia stata una pronuncia definitiva. Sono escluse dall'ambito di definizione le controversie relative alle imposte che costituiscono risorse finanziarie proprie degli organismi dell'Unione Europea (i.e., IVA sulle importazioni) e le liti relative al recupero degli aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea.

La definizione si ottiene corrispondendo un importo parametrato al valore della controversia.

Le liti fiscali inerenti maggiori imposte e sanzioni connesse alla maggiori imposte si definiscono corrispondendo un importo pari alle sole maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, ove il contribuente, al 24 ottobre 2018, risulti vittorioso nel giudizio di primo grado, l'importo da corrispondere viene ridotto alla metà di quanto originariamente accertato dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente, alla stessa data, risulti vittorioso nel giudizio di secondo grado, l'importo da corrispondere per definire la controversia si riduce ad un quinto delle maggiori imposte originariamente accertate dall'Agenzia delle Entrate.

Le liti fiscali relative alle sole sanzioni possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 40% della sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, ovvero al 15% nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto al 24 ottobre 2018 una sentenza a lui favorevole nel merito della controversia.

Il pagamento degli importi dovuti potrà essere eseguito in un'unica soluzione ovvero rateizzato fino in 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovute gli interessi legali (attualmente pari allo 0,3%).

Il termine ultimo per il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione delle controversie (versamento unico ovvero della prima rata) è fissato al 31 maggio 2019. Le controversie, su richiesta del contribuente indirizzata al giudice competente, sono sospese fino al 10 giugno 2019. L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di rigettare le istanze di definizione in parola, ove le stesse non afferiscano all'ambito indicato dal Decreto. Il provvedimento di rigetto va notificato entro il 31 luglio 2020 e può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia la cui definizione è controversa.

Automatic write-off of debts up to 1.000 Euros, Article 4

Debts up to 1.000 Euros (including capital, interests and penalties), for the recovery of which the Tax Collection Agent has been put in charge of in the period from January 1st, 2000 to December 31st, 2010, will be automatically written-off on December 31st, 2018, without filing any specific request or application. All amounts paid before October 24th, 2018 are deemed as definitely paid. Conversely, amounts which were paid after that date will be computed together with other amounts due for payment in relation to the different settlement procedures set forth by the Decree (if any). In the lack of any such debts, the payments occurred after October 24th, 2018 in relation to the tax collection notices at hand should be reimbursed.

Settlement of Tax Court proceedings, Article 6

Tax Court proceedings pending before Tax Courts, therein including those pending before the Supreme Court, can be settled by filing an application and paying part of the assessed amounts (see below for further indication about the amounts due for payment).

The settlement concerns only those Tax Court proceedings that were initiated by means of claims to the first tier Tax Court notified to the ITA no later than October 24th, 2018 and that have not yet resulted in a final decisions (i.e., a decision by a Court not liable of being appealed to a higher Court).

Tax Court proceedings concerning (i) taxes that represent financial resources owned by EU entities (i.e., VAT on imports) and (ii) the recovery for State aid fall outside the scope of the settlement.

The settlement of the controversies pertaining higher taxes and related penalties takes place with the payment of the higher taxes that were originally assessed by the ITA and that are the object of the controversy. Yet, in case of ruling in favour of the taxpayer in the first-tier Tax Court within October 24th, 2018, only half of the originally assessed taxes are due. In case a favourable ruling for the taxpayer was achieved within the date mentioned above from the second tier Tax Court, then only a fifth of the originally assessed taxes would be due.

If the controversy relates to penalties only, the settlement requires the payment of 40% of the penalties originally applied by the ITA, or 15% of the penalties in case the Tax Court has ruled is favour of the taxpayer within October 24th, 2018 and the Tax Court ruled in the merit of the controversy.

The amount due for the settlement can be paid either in a lump sum or split in up to 20 quarterly instalments. A 0,3% interest rate is due on the instalments following the first.

The deadline for opting for the settlement of Tax Court proceedings, and paying the amounts due (either lump sum or first instalment), is set on May 31st, 2019.

The taxpayers can apply to the competent Tax Court for the suspension of the pending proceedings. The suspension, when applied for, terminates on June 10th, 2019 (the application would prevent both the already issued ruling from turning final and Supreme Court to issue rulings that are final by definition). The ITA have the faculty to reject the application for settlement of controversies in case the controversies do not fall within the scope set by the Decree. The denial by the ITA should be notified within July 31st, 2020 and can be appealed before the same Tax Court within 60 days.



Dichiarazione integrativa speciale, Articolo 9

Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA, pagando un'imposta sostitutiva pari al 20% del maggiore imponibile dichiarato.

L'integrazione degli imponibili è ammessa per uno o più periodi d'imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, non sia scaduto il termine di accertamento. Il limite è di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra o comunque il 30% di quanto già dichiarato. Il perfezionamento della sanatoria avviene con il versamento di quanto dovuto (in un'unica soluzione) entro il 31 luglio 2019 ovvero, in caso di pagamento rateizzato (in 10 rate trimestrali) con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2019. La dichiarazione integrativa speciale non può essere utilizzata: (i) nel caso di omissione della dichiarazione originaria relativamente ad uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016; (ii) per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; (iii) in relazione ai redditi prodotti in forma associata e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione per trasparenza; (iv) in caso in cui l'integrazione dei redditi riguardi fattispecie per le quali il contribuente abbia avuto (anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa speciale) formale conoscenza dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo.

Vale sottolineare che il Decreto prevede espressamente che il contribuente che presenti una dichiarazione integrativa speciale con cui faccia emergere attività finanziarie e patrimoniali, denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta continua a rispondere delle violazioni penali corrispondenti ai sensi dell'art. 5-septies, D.L. n. 167/1990 (articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000).

Special supplementary tax return, Article 9

Up to May 31st, 2019 taxpayers can amend errors or omissions in the tax returns filed up to October 31st, 2017, regarding direct taxes and accessories, substitutive taxes, withholding taxes and social-security contributions, Regional business tax and VAT. For such purpose, taxpayers shall pay a 20% substitutive tax on the higher taxable income declared and the corresponding VAT. The integration of the taxable base is allowed for one single or more fiscal years which as per October 24th, 2018 were still subject to assessment and cannot exceed 100.000,00 Euros per year and, in any case, 30% of what already declared in the tax returns.

Taxpayers are requested to pay the higher taxes due within July 31st, 2019 (in case of payment in instalments, the first instalment shall be paid within September 30th, 2019).

Special supplementary tax return cannot be filed: (i) in case the tax returns for FYs 2013-2016 were omitted; (ii) in case the omissions related to the disclosures of assets held abroad; (iii) in relation to taxable incomes made by partnerships or attributed to the shareholders of a legal entity that opted for the pass-through regime; (iv) in case the taxpayer has been subject to a tax control or assessment procedure by the ITA prior to the filing of the supplementary return.

Taxpayers, who file a supplementary tax return and disclose financial or other material assets, cash or other assets deriving from a crime other than that of fraudulent tax return, continue to be liable for the criminal charges as set by article 5-septies of the Law Decree no. 167/1990 (pursuant to articles 2 and 3 of Legislative Decree no. 74/2000).

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new European Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm your consent at this link, in order to continue receiving invitations to events and our newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html

